



Bologna, 19 aprile 2026

Al Sig. Presidente della Repubblica
Prof. Sergio Mattarella

Alla Sig.ra Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Giorgia Meloni
presidenza@pec.governo.it - uscm@palazzochigi.it

Al Sig. Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Ignazio La Russa
amministrazione@pec.senato.it - segreteria gabinetto presidente@senato.it

Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati
On.le Lorenzo Fontana
camera_protcentrale@certcamera.it -

Al Sig. Ministro della Giustizia
Dott. Carlo Nordio
PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it - capo.gabinetto@giustiziacert.it
E Mail: segreteria.ministro@giustizia.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Francesco Greco
PEC: protocollo@pec.cnf.it
E Mail: presidenza@consigionazionaleforense.it

Al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense
Avv. Fedele Moretti
E Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Alle Unioni Regionali Forensi

Alle Associazioni Forensi

Agli organi di stampa

Oggetto: Modifiche al cd. "Decreto Sicurezza 2026" (D.L. n. 23/2026) introdotte dal Senato in fase di conversione il 17 aprile 2026 ed ora all'esame della Camera



L'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna esprime sorpresa e ferma contrarietà riguardo alla formulazione dall'articolo 30 bis del cd. "Decreto Sicurezza 2026" a seguito delle modifiche introdotte dal Senato in fase di conversione il 17 aprile u.s..

La norma, infatti, **con redazione oscura ed estranea a qualsiasi criterio di tecnica legislativa**, introduce una forma di compenso a favore del *"rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito"*, accordabile *"ad esito della partenza dello straniero"* e addirittura con materiale *"corresponsione ...da parte del Consiglio Nazionale Forense"* (il quale ha già nettamente precisato di non essere mai stato consultato e, comunque, integralmente respinto il ruolo che la norma pretende di assegnargli).

In sostanza, secondo il testo approvato dal Senato, l'avvocato che difende il migrante riceverebbe un compenso nel caso l'assistenza sia stata finalizzata al rimpatrio volontario del migrante ed erogabile soltanto all'esito dell'effettiva partenza.

Viceversa, **come peraltro illegittimamente previsto nella formulazione originaria del Decreto Legge n. 23/2026**, il diritto al patrocinio a spese dello Stato viene meno nel caso in cui il migrante decida di ricorrere contro l'espulsione.

Ciò premesso, è evidente che l'art. 30-bis del Decreto (come riformulato dal Senato) viola principi cardine della professione forense, quali:

- l'indipendenza e la libertà dell'avvocato da ogni potere e/o interesse diverso da quello dell'assistito;
- l'esclusività e inderogabilità del principio di lealtà verso il proprio cliente e l'obbligo di perseguire unicamente il suo interesse del proprio cliente, senza piegarsi a obiettivi diversi.
- l'assoluta indifferenza rispetto a incentivi economici anche solo potenzialmente idonei a minare il vincolo fiduciario;
- la dignità della professione forense, che non può piegarsi ad esigenze o interessi da quelli suddetti.

Inoltre, **tanto la norma citata, quanto molteplici altri "passaggi" della disciplina introdotta con il cit. Decreto**, sono ispirati a un'inaccettabile logica di compressione dei diritti individuali e collettivi e, specificamente, **da una palese ed eclatante violazione dell'effettivo diritto di difesa previsto dall'art. 24 della**



Costituzione, da assicurare anche ai meno abbienti e senza discriminazioni di sorta.

Obiettivo, questo, che viene perseguito attraverso lo stravolgimento del ruolo e della funzione dell'avvocato, quale presidio di democrazia e garante dei diritti.

Su questo aspetto riprendiamo le chiarissime parole del Presidente del C.N.F. Avv. Francesco Greco a commento delle recentissime pubbliche dichiarazioni del ministro Salvini sul patrocinio a spese dello Stato: *«Gli avvocati non sono un 'problema da tagliare', ma un presidio di legalità. Il patrocinio a spese dello Stato non finanzia 'ricorsi e controricorsi', ma garantisce l'effettività del diritto di difesa a tutti, senza distinzioni di classe sociale o nazionalità, come previsto dall'articolo 24 della Costituzione. Mettere in discussione questo principio giuridico e sociale significa colpire i meno abbienti e lasciarli senza tutela, senza rendere il Paese più sicuro, anzi. Tagliare la difesa non è una riforma: è un arretramento dello Stato di diritto».*

Allo stesso modo **l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna** esprime pieno appoggio all'azione dell'Organismo Congressuale Forense che ha già proclamato lo stato di agitazione dell'intera avvocatura, affermando che *“l'attività difensiva ha, quale sua prerogativa, la libertà da qualunque potere e che alcun compenso può essere subordinato o previsto solo in ragione di una sorta di collaborazione da parte dell'avvocato nel conformare la sua attività e le sue scelte agli obiettivi perseguiti dalla politica”.*

Un tema sul quale la propaganda non è ammessa.

Per tali motivi **l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna**

CHIEDE

a) che nel prossimo passaggio della norma alla Camera dei Deputati, l'intero impianto del cd. “Decreto sicurezza 2026” venga modificato nel senso di rimuovere o modificare tutte le norme lesive dei diritti fondamentali dell'individuo, intesi singolarmente e collettivamente e come garantiti dalla Costituzione e specificamente venga eliminato dal testo il cit. l'art. 30 bis e/o qualunque pregiudizio alla piena esplicazione del diritto di difesa e/o qualunque pregiudizio o discriminazione nell'accesso al patrocinio a spese dello Stato a favore degli aventi diritto, quale presupposto fondamentale per



garantire l'effettività del diritto di difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione;

b) che le suddette modifiche vengano apportate dal Parlamento in sede di conversione del Decreto Legge, senza tardivo ricorso a successivi interventi abrogativi.

Cordiali saluti.

Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna

Il Presidente

Avv. Mauro Cellarosi